



ROMA – MILANO – PALERMO – BOLOGNA

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**Sez. III - quater**

**R.G. n. 1426/2023**

**Istanza cautelare**

Per **Eurospital S.p.a.** (C.F. 00047510326), con sede legale in Trieste, Via Flavia n. 122 (34147), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Michele Kropf, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti (C.F. BRGMSM62B25M082W – PEC [massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org)) e Luca Costa (C.F. CSTLCU68R26F240G – PEC [avv.lucacosta@postecert.it](mailto:avv.lucacosta@postecert.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Bertoloni n. 26 B, nonché presso il sottoindicato indirizzo PEC, giusta procura in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono 06.8072427 (fax) e [massimiliano-brugnoletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimiliano-brugnoletti@ordineavvocatiroma.org) (pec)

**contro**

**Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;

**Presidenza del Consiglio dei ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, presso **Presidenza del Consiglio dei Ministri** -

**Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Conferenze delle Regioni e delle Province autonome** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Marche** (C.F. 80062590379) in persona del Presidente *pro tempore*

**Regione Marche – Dipartimento Salute** (C.F. 80062590379) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### **e nei confronti di**

**A. MENARINI DIAGNOSTICS** (C.F. 05688870483), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**DIASORIN ITALIA S.p.A.** (C.F. 02749260028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### **per l'annullamento,**

- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;

- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, negli estremi non conosciuta;

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche e comunicata il 15 dicembre 2022 a mezzo pec;
- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019, non conosciute;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;

### **nonché**

per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea *ex art.* 267 del TFUE.

### **Premesso che**

- l'esponente, come è noto, ha impugnato i provvedimenti amministrativi relativi al c.d. *payback* dispositivi medici, contestandone la legittimità sotto diversi profili, tra i quali vizi derivati dalla illegittimità costituzionale delle norme di rango primario;
- alla camera di consiglio fissata per il 14 marzo 2023 l'esponente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta, in ragione del fatto che il sopravvenuto D.L. n. 4/2023 aveva rinviato al 30 aprile 2023 la data per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate;
- il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha previsto che le aziende fornitrici che non hanno attivato contenzioso o che vi rinuncino versano a ciascuna Regione la quota del 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali entro il 30 giugno 2023, mentre per le aziende fornitrici che non rinunciano al contenzioso attivato è rimasto fermo l'obbligo del versamento integrale;
- a seguito della conversione decreto-legge, avvenuta con la Legge 26 maggio 2023, n. 56, il termine per adempiere è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023;

### **considerato che**

- soltanto con la legge di conversione del decreto-legge la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza della disciplina attuale del *payback* per il periodo 2015-2018 e del termine ultimo per l'eventuale adesione alla transazione ivi prevista e per il pagamento delle quote di ripiano richieste dalle singole Regioni;
- l'esponente, dopo aver valutato la disciplina definitiva del *payback* introdotta con la Legge 56/2023, non ritiene di poter rinunciare al contenzioso e di poter aderire alla transazione ivi prevista, per cui rimane ferma l'ingentissima quota di ripiano indicata in atti, pari ad **€ 2.329.900,22** complessivi per tutte le Regioni e province autonome (**doc. 1 - calcolo complessivo payback aggiornato**);
- al *fumus boni juris*, che serenamente si ritiene assista il ricorso e su cui non si ritiene di spendere ulteriori parole, si associa il grave ed irreparabile pregiudizio che la ricorrente subirà dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati;
- vi è infatti il rischio concreto di subire, a partire dal **1° luglio 2023**, la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015, per effetto della quale l'esponente non percepirebbe alcun pagamento per le forniture già eseguite, per quelle in corso e per quelle a cui sarà obbligata ad adempiere in forza di contratti in essere, **con grave impatto sull'attività aziendale sotto vari profili, tra i quali quello relativo al mantenimento dei livelli occupazionali**;
- in questo contesto di mercato, dettato da forte instabilità e da costi che fino alla fine del 2022 hanno registrato ingenti incrementi (trasporti, energia e materie prime in particolare), la compensazione di una simile somma renderebbe necessario razionalizzare attività e costi, **rivedendo completamente il piano degli investimenti ed i livelli occupazionali, al fine della sopravvivenza dell'attività**, con inevitabili ricadute

negative anche per i fornitori e per le risorse occupate (relazione su impatto *payback* – doc. 16);

- tale situazione, inoltre, non potrà non ripercuotersi anche sulla garanzia di continuità delle forniture a beneficio degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con possibile compromissione dei livelli assistenziali della sanità pubblica.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

### **Chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea al fine di inibire sia l'esigibilità del pagamento delle somme sia l'eventuale compensazione con le somme dovute dalle amministrazioni.

Con osservanza

Roma, 19 giugno 2023

Avv. Massimiliano Brugnoletti